



COMUNE DI ALTOPASCIO

PROVINCIA DI LUCCA

ORDINANZA N. 11 DEL 24/01/2024

SETTORE SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

OGGETTO:	ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE RELATIVA AL DIVIETO DI UTILIZZO DEL NIDO D'INFANZIA "PRIMO VOLO".
-----------------	--

IL SINDACO

IL SINDACO

Visto il rapporto n. 2/202466 del 23.1.2024, trasmesso con mail di data 23.01.2023 alle ore 12,49, dalla rappresentante legale della Cooperativa Sociale la Luce, che gestisce il nido d'Infanzia "Primo Volo", dal quale risulta la presenza di legionella in due punti di prelievo (bagno e cucina) dell'immobile sito in Altopascio, Spianate, Via Indipendenza 3, che ospita il Nido d'Infanzia "Primo Volo";

Preso atto delle indicazioni delle Linee Guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi approvate in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 7/5/2015 (Atto n. 79/CSR/2015) che intendono riunire, aggiornare e integrare tutte le indicazioni riportate nelle precedenti linee guida nazionali e normative;

Considerato che quanto emerso dal rapporto inviato può costituire pregiudizio per la salute pubblica, con particolare riferimento alla presenza nell'immobile di servizi che accolgono bambini di età inferiore ai 3 anni, oltre al personale della Cooperativa che ha in gestione il servizio educativo prima infanzia;

Ritenuto di dover assumere provvedimenti in merito, al fine di prevenire pericoli per la salute e l'igiene pubblica e di procedere alle conseguenti attività di lavaggio, disinfezione e sanificazione dei sistemi di accumulo e della rete di distribuzione idrica dell'immobile in oggetto;

Ritenuto necessario adottare tutti gli opportuni ed urgenti provvedimenti al fine di scongiurare eventuali situazioni di pericolo e di rischio per i bambini e il personale dei servizi, disponendo il divieto di utilizzo dell'immobile in oggetto specificato, per il tempo strettamente necessario ad eseguire gli interventi di sanificazione, con conseguente ripristino delle ordinarie condizioni igieniche dell'immobile e della sua fruizione;

Dato atto che ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000: "... in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale...";

Visti:

- la legge n. 241/1990;

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

1. la sospensione delle attività del servizio educativo prima infanzia nido “Primo Volo”, dalla data odierna e per il tempo strettamente necessario al ripristino delle ordinarie condizioni igieniche dell’immobile e della sua fruizione;

2. ai settori di competenza di:

- di procedere agli interventi di lavaggio, disinfezione e sanificazione dei sistemi di accumulo e della rete di distribuzione idrica a servizio dell’immobile a garanzia del ripristino delle ordinarie condizioni igienico-sanitarie dello stesso nonché della sua fruizione. Il superamento della problematica igienico-sanitaria dovrà essere attestata dai risultati di nuove analisi di laboratorio sull’acqua che possano certificare il rientro dei valori entro i limiti di legge,
- di procedere alla tempestiva comunicazione della presente ordinanza alle famiglie dei bambini iscritti al servizio di cui trattasi e al personale assegnato ai servizi stessi;

3. alla Cooperativa Sociale La Luce, soggetto gestore del servizio, di procedere al campionamento ed alla analisi delle acque alla fine degli interventi di sanificazione per la verifica dei parametri. Una volta verificato il rientro dei parametri in oggetto entro i limiti previsti per legge, di provvedere alla riapertura immediata del Servizio.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso, entro 60 giorni dalla notifica, al TAR della Toscana o, entro 120 giorni dalla notifica, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

AVVERTE

in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza si procederà all’applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 25,00 ed € 500,00, ai sensi dell’art. 7-bis comma 1-bis del D. Lgs. 267/2000, fatte salve ulteriori penali e provvedimenti come da capitolato di appalto.

DISPONE

- che all’esecuzione, alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, all’accertamento ed all’erogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Municipale, l’Azienda USL Toscana nordovest – Dipartimento di prevenzione, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- l’invio di copia della presente ordinanza al Settore Servizi Sociali e Scolastici, al Settore Patrimonio e all’Azienda USL Toscana nordovest – Dipartimento di prevenzione.

DÀ ATTO CHE

A norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, entro 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. Il presente provvedimento -immediatamente esecutivo- viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente.

IL SINDACO

SARA D’AMBROSIO / Intesi Group S.p.A.

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*

